



COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 IN DATA 26/04/2016

OGGETTO:

DETERMINAZIONI CONFERMATIVE DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA BRONI-STRADELLA SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SECONDO IL MODELLO IN HOUSE PROVIDING.-

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **VENTISEI** del mese di **APRILE** alle ore **VENTUNO** e minuti **ZERO** nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COMPAGNONI PIERANGELA - Presidente	Sì
2. MODENA GABRIELE - Vice Sindaco	Sì
3. ANELLI RAFFAELLA - Consigliere	Sì
4. BRANDOLINI SIMONA - Consigliere	Sì
5. MASSARA ANGELO - Consigliere	Sì
6. COSTA BARBARA - Consigliere	No
7. PISANI ROBERTO - Consigliere	Sì
8. DEL GOBBO RAFFAELLA - Consigliere	Sì
9. MONTINI SEVERINO - Consigliere	Sì
10. SANELLI ALESSIO - Consigliere	Sì
11. FERRI ANGELICA - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Fazio Mercadante Umberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco COMPAGNONI PIERANGELA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE

- a. Il Comune di Redavalle è socio di Broni-Stradella S.p.A.
- b. Broni-Stradella S.p.a. è Società che è stata costituita e partecipata a seguito della trasformazione del Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo del Comprensorio di Broni e Stradella di cui il Comune di Redavalle era consorziato e cui già aveva affidato il servizio di igiene ambientale, e successivamente aperta, in conformità all'ordinamento interno e comunitario, all'ingresso di soci "privati" selezionati, nel 1999, con procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 157/95 per la selezione di soggetti qualificati e per l'espletamento, tra gli altri, e nondimeno, significativamente, dei servizi di igiene urbana.
- c. Broni-Stradella S.p.a. ha perciò legittimamente conservato (come peraltro indagato ed espressamente riconosciuto anche in puntuali precedenti giurisprudenziali, e, per tutti, si confronti Consiglio di Stato, sentenza n. 4862/07), l'affidamento del servizio ed è ancora legittimata alla sua conservazione per la durata del vincolo societario, sostanziandosi esso, come detto, nella scelta condivisa operata dagli Enti Soci, tra i quali il Comune di Redavalle, di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, a mezzo della costituita Società, e con conseguente reciproco obbligo di affidamento ad essa dei servizi medesimi; e ciò fino alla conformazione della gestione all'obbligatoria costituzione degli Ambiti Ottimali previsti dall'art. 3 bis del DL 138/2011 secondo le prescrizioni che verranno impartite in sede regionale e/o provinciale.
- d. Broni-Stradella S.p.a., poi, nel tempo, in coerenza con la ripartizione organizzativa interna, si è comunque strutturata, con risorse materiali ed umane proprie, in funzione dell'erogazione in via diretta dei servizi ambientali, ad eccezione di limitati segmenti per cui si è avvalsa e si avvale di soggetti terzi coerentemente al quadro normativo di riferimento.
- e. Anche perciò, i Comuni Soci, titolari congiuntamente della partecipazione di maggioranza, tra i quali il Comune di Redavalle in sede assembleare in data 4 marzo 2015, si sono determinati e conseguentemente hanno impartito alla Società controllata l'indirizzo di modificare la propria struttura e la propria organizzazione al fine di mutare il modello gestionale di erogazione del servizio, con il passaggio dal modulo del partenariato pubblico-privato a quello *in house providing* nella perdurante ottica della valorizzazione di asset ritenuto strategico.
- f. E ciò nel rispetto del vincolo societario contratto all'atto della costituzione e partecipazione in Broni Stradella Spa, costituito dalla scelta condivisa operata dagli Enti Soci di gestire i servizi a mezzo della Società partecipata ed in funzione della sua conservazione ed implementazione nella prospettiva di una gestione pubblica d'ambito come già prefigurato dall'Amministrazione Provinciale con la delibera consiliare n. 17/20015, ed in coerenza con il quadro normativo di riferimento, e segnatamente con l'art. 3 bis del DL 138/2011, che impone gestioni sovra comunali come riconosciuto anche in recenti interpretazioni giurisprudenziali (Cfr. TAR Liguria, sentenza n. 120 dell'8 febbraio 2016),.

DATO ATTO CHE il predetto indirizzo è stato fatto proprio ed ottemperato da Broni-Stradella S.p.a. che, con l'espressa condivisione dei Comuni Soci, tra cui il Comune di Redavalle resa nelle sedute assembleari del 8/3/2014, 4/3/2015, 10/11/2015, 19/12/2015, 29/12/2015, 03/03/2016

- ha mutato la composizione della compagine societaria con il recesso del Socio Privato, in conseguenza del determinato mutamento organizzativo e della missione della Società, e pertanto con la pressoché integrale e sostanziale "pubblicizzazione" della compagine, ad eccezione di esigua e residuale partecipazione di natura meramente finanziaria, priva di qualsivoglia potestà di indirizzo e controllo sulla Società, e di cui in ogni caso è già in corso la procedura di liquidazione nelle forme deliberate dall'Assemblea sociale in data 3/3/2016 e che al suo compimento porterà alla definitiva uscita della residua e marginale partecipazione privata;
- ha mutato la propria organizzazione e disciplina statutaria (allegato n. 1) garantendo il rapporto interorganico e di controllo da parte dei Comuni Soci in coerenza con i principi ed i requisiti di ascendenza comunitaria richiesti per la forma di gestione *in house providing*, in quanto:
 - i. è stato consacrato il principio che la Società è soggetta all'indirizzo ed al controllo degli Enti Pubblici Soci e non può perseguire interessi contrari a quelli di cui i medesimi sono portatori (articolo 1);
 - ii. è stata espressamente esclusa e vietata l'apertura alla partecipazione di Soci Privati (articoli 5 e 8), e l'esigua e residuale partecipazione, quand'anche ancora presente, è "neutralizzata" (art. 7) con l'introduzione di stringenti limiti di voto in ordine alle decisioni strategiche della Società e comunque su ogni argomento che possa incidere sull'indirizzo e sul controllo della Società riservato, autonomamente e congiuntamente, agli Enti Locali Soci nel rispetto del modello prescelto *in house providing*;
 - iii. è stato individuato un oggetto sociale preminente, gestione in via diretta di servizi pubblici locali, tra cui il servizio di igiene urbana, e con il conseguente e coerente vincolo, in ogni caso, a realizzare la propria attività per conto degli Enti Locali Soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo;
 - iv. è stato garantito il controllo congiunto dei Comuni Soci sulla Società, in uno con il controllo esclusivo e autonomo di ogni singolo Comune, anche di modeste dimensioni, ovvero titolare di modesta quota azionaria, sulla stessa Società in rapporto ai servizi affidati, e ciò attraverso, rispettivamente:
 - l'attribuzione delle decisioni strategiche all'Assemblea che dovrà esprimersi con il voto favorevole della maggioranza dei Soci pubblici purché rappresentativo anche della maggioranza numerica degli Enti Pubblici Locali Soci, nonché previa richiesta, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, del parere del Comitato sul Controllo Analogo (art. 12);
 - l'istituzione del Comitato di Controllo Analogo, composto dai rappresentanti degli Enti Locali Soci, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti aree territoriali, e preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi ai principi ed ai presupposti del modello *in house providing*, garantendo il costante controllo sulla Società da parte degli Enti Locali Soci in conformità allo statuto, nonché agli atti di affidamento e ai contratti di servizio (art. 17 - 19).
 - la limitazione dei poteri decisionali del Consiglio di Amministrazione, sottoposto altresì a stringenti obblighi di informazione ai fini dell'esercizio dei poteri di controllo da parte degli Enti Locali Soci (art. 13);

- l'attribuzione a ciascun Ente Locale Socio, che ha affidato servizi alla Società, del diritto di veto, sia in sede Assembleare, che in seno al Comitato di Controllo Analogo (art. 12 e 18), sulle decisioni attinenti la gestione di servizi locali e costituzione e gestione di opere funzionali ai medesimi realizzate dalla Società nel territorio di riferimento, e ferma comunque la regolamentazione del rapporto di servizio con esso a mezzo di apposito contratto e/o convenzione che assicuri il controllo più sopra precisato.

CONSIDERATO CHE il quadro normativo in materia cui occorre fare riferimento è dato dal combinato disposto dell'art. 34 del DL 179/2012, come successivamente integrato dall'art. 13 del DL 150/2013, e dell'art. 3 bis del DL 138/2011, secondo cui:

- i servizi pubblici locali di rilevanza economica, coerentemente e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, possono essere gestiti indifferentemente a mezzo di operatore privato selezionato con gara, ovvero del c.d. partenariato pubblico privato con socio selezionato con procedura ad evidenza pubblica, ovvero secondo modello in house con affidamento diretto ad un soggetto solo formalmente diverso dall'Ente affidante, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo. Ciò, per quanto qui rileva, con definitiva codificazione che l'affidamento diretto, o in house, lungi dal configurarsi come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali, costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento in house, costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale.
- gli affidamenti in essere conformi alla disciplina di genesi comunitaria possono essere mantenuti;
- l'individuazione delle soluzioni gestionali "a regime" è rimessa "unicamente" agli Enti di Governo degli Ambiti e conseguentemente sottratta al singolo Ente Locale al fine di non pregiudicare e/o ritardare il prescritto avvio della gestione del servizio per macro aree, finalità questa che è già stata ritenuta idonea dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 134/2013, a giustificare la legittima costituzione di previsione analoga contenuta nella disciplina in materia di servizio di distribuzione gas.

CONSIDERATO CHE la riorganizzazione di Broni Stradella Spa è avvenuta nell'ottica di confermare l'attuale Gestore con il passaggio, senza soluzione di continuità, tra modelli gestionali equiordinati e parimenti legittimi (partenariato pubblico e in house providing), e nel rispetto del vincolo societario contratto all'atto della costituzione e partecipazione in Broni Stradella Spa, sostanziandosi esso, come detto, nella scelta condivisa operata dagli Enti Soci (tra i quali il Comune di [Redavalle]) di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, a mezzo della costituita Società, e con conseguente reciproco obbligo di affidamento ad essa dei servizi medesimi;

RILEVATO PERTANTO CHE, seppur in un quadro normativo in continua evoluzione ed oggetto di interpretazioni non certo univoche, la conferma del modulo gestionale del servizio prescelto, a mezzo di Broni Stradella Spa conformata al modello *in house*:

- è coerente e va proprio nel senso auspicato dal quadro normativo di riferimento, ivi compresa la disciplina a "regime" che impone gestioni sovra comunali, come riconosciuto anche in recenti interpretazioni giurisprudenziali (Cfr. TAR Liguria, sentenza n. 120 dell'8 febbraio 2016), anticipate e favorite proprio dalla valorizzazione di un modello pluripartecipato già in essere, com'è, nel caso, Broni Stradella S.p.a.;

- è coerente con quanto prefigurato dall'Amministrazione Provinciale con la citata delibera consiliare n. 17/2015 ovvero sia con una gestione pubblica d'Ambito del servizio di igiene urbana con aggregazione sinergica dei Gestori pubblici operanti nel Bacino provinciale.

Sottolineato che una differente opzione gestionale (gara o società mista con socio operativo) apparirebbe del resto meno coerente rispetto a quella prescelta solché si abbia riguardo:

- alla scelta già a suo tempo operata dal Comune di Redavalle, di gestire i servizi, oggetto della missione sociale, tra cui quello di igiene urbana, a mezzo della partecipata Broni Stradella S.p.a., ed apparendo irragionevole, e fors'anche in conflitto di interessi, il depauperamento di Società cui i Soci, come noto, sono legati da contratto sociale con le correlate obbligazioni di agevolare il conseguimento delle finalità statutarie, e consapevoli pertanto che la sottrazione dei servizi priverebbe la medesima di risorse che rappresentano patrimonio comune di tutti i Comuni Soci;
- all'approccio unitario prefigurato dalla normativa statale, che, per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, richiede "a regime" la perimetrazione, da parte delle Regioni, di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, di dimensioni di norma non inferiori almeno a quella del territorio provinciale, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi, nonché l'istituzione di corrispondenti enti di governo cui demandare le funzioni di organizzazione dei servizi, compreso quello dei rifiuti, anche mediante la scelta della forma di gestione;
- alla correlata ed attuale fase transitoria, essendo oggi ignote quali possano essere le coordinate economiche e temporali capaci di coniugarsi con quelle che saranno le scelte gestionali che verranno attuate con il sistema d'Ambito in funzione del perseguimento dei migliori obiettivi di economicità ed efficienza gestionale, il che peraltro renderebbe una scelta alternativa di dubbia attuabilità per l'assenza di soggetti astrattamente interessati in mancanza di certezze sulla durata e sulle condizioni economiche dell'affidamento.

Tutto ciò ferma e pregiudiziale in ogni caso la previa valutazione di congruità e convenienza della scelta gestionale operata;

CONSIDERATO che la presente deliberazione di conservazione dell'affidamento secondo il modulo *in house* avviene in conformità e sui presupposti di cui all'art. 34, del DL 179/2012.

CONSIDERATO che, per ragioni operative, anche alla luce delle sopravvenienze normative in materia, il Comune e la Società hanno condiviso anche l'opportunità di una migliore definizione ed adeguamento dei rapporti di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, condividendo il testo di un nuovo contratto per la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio comunale qui allegato, e ciò coerente con la bozza approvata dai Comuni Soci nell'Assemblea del 3/3/2016

VALUTATA pertanto la sostenibilità giuridica e la convenienza nonché l'opportunità, oltre che la rispondenza al pubblico interesse, della conferma, in via ricognitiva, dell'attuale modalità di gestione del servizio di gestione rifiuti purché con gli affinamenti convenzionali necessari.

VISTI ED ALLEGATI i seguenti pareri favorevoli, resi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnico-finanziaria espressa dal responsabile del servizio e per esso dal Segretario comunale

VISTI

- D.Lgs. 152/2006 ss.mm.;
- D.Lgs. 267/2000 e ss.mm;
- art. 34 del DL 179/2012 e ss.mm;
- art. 3 bis del DL 138/2011 e ss.mm;
- Statuto Comunale e il Regolamento Contabilità.

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare le premesse al presente atto che si intendono integralmente riportate e ritrascritte quali motivazioni e direttive generali, ed in particolare la presa d'atto e la condivisione di tutte le determinazioni riorganizzative, ivi comprese le modifiche statutarie assunte dalla Assemblea della Società, in funzione della conformazione del modello gestionale al modulo *in house providing*;
2. di confermare pertanto l'affidamento del servizio di gestione rifiuti secondo il modello *in house providing* a favore di Broni Stradella Spa secondo il mutato assetto sociale ed organizzativo;
- 3 di approvare contestualmente il Contatto di Servizio per la gestione del servizio di igiene urbana e dei servizi di tutela ambientale;
4. di demandare agli Organi ed Uffici competenti l'espletamento di ogni attività necessaria e funzionale all'esecuzione della presente deliberazione.



COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

Parere preventivo allegato alla Delibera del Consiglio Comunale N. 10 del 26/04/2016

OGGETTO:

DETERMINAZIONI CONFIRMATIVE DELL'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA BRONI-STRADELLA SPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI SECONDO IL MODELLO IN HOUSE PROVIDING.-

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
SERVIZIO FINANZIARIO	Favorevole	26/04/2016	Fazia Mercadante Umberto	F.TO

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : COMPAGNONI PIERANGELA

Il Segretario Comunale
F.to : Fazia Mercadante Umberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Redavalle, lì 14/05/2016

Il Segretario Comunale
F.to Fazia Mercadante Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Redavalle, lì __/__/____

Il Segretario Comunale
Fazia Mercadante Umberto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Redavalle, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to Fazia Mercadante Umberto